

CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 23 giugno 2023

NUOVA PAC: ECOSHEMA 1, I CHIARIMENTI DI AGEA

Più volte si è evidenziata la continua evoluzione normativa della nuova programmazione della Pac 2023-2027 e la circolare Agea n. 43528 del 8 giugno 2023, uscita a poco meno di 20 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande uniche fissata al 15 giugno (poi prorogata al 30 giugno) ne è la conferma. Nella circolare vengono infatti precisati e normati alcuni aspetti dell'Ecoschema 1, livello 1, della nuova riforma Pac, che gestisce i pagamenti legati alla riduzione dell'utilizzo di antimicrobici in bovini e suini. Nella sua stesura originaria, il contributo era impostato in maniera abbastanza macchinosa: erano ammessi al pagamento infatti gli allevamenti che, alla fine dell'anno solare della domanda di aiuto (quindi al 31 dicembre) si trovassero, rispetto alla mediana regionale dell'anno precedente, o entro il valore della mediana stessa, o entro il valore identificato dal terzo quartile, con obbligo di riduzione del 20%, o con valore che passa dal quarto al terzo quartile, con obbligo di riduzione di almeno il 10%.

Il Masaf quindi ha accolto la richiesta di modifica, **semplificando l'ammissibilità al contributo, che sarà concessa (se arriverà approvazione da parte della Commissione Ue) a chi ha valori inferiori o uguali al valore definito dalla mediana dell'anno precedente, e a chi ha valori superiori ma si impegna a ridurli del 10% a prescindere dal quartile in cui si posiziona il ClassyFarm dell'azienda.**

Ricordiamo a tutti i nostri allevatori l'importanza dell'iscrizione al sistema ClassyFarm entro il 31 dicembre, indispensabile per poter aderire alla misura e ai premi accoppiati zootecnica.

Ma di quanti fondi si parla? A livello nazionale sono 376 milioni di euro all'anno per quanto riguarda l'Ecoschema 1. Per i bovini da latte e le bufale il contributo è pari a 66 €/capo adulto, per i bovini da carne 33 €/vitellone, per i suini 7,2 €/suino grasso e 12 €/scrofa, mentre per i vitelli a carne bianca 10 €/vitello.

INFLUENZA AVIARIA: NUOVE MISURE DI CONTROLLO E PREVENZIONE

E' stato diramato un nuovo provvedimento, ad integrazione del precedente Dispositivo sempre del 5 aprile scorso, relativo ad una serie di aggiornamenti sulle misure di controllo e prevenzione dettate finora, **le cui disposizioni saranno in vigore fino al 31 luglio 2023**. Di seguito, si riportano i principali aspetti operativi:

Rafforzamento delle misure di biosicurezza

1. In considerazione del rischio di introduzione di virus influenzali, negli allevamenti avicoli, ed in particolare per quelli situati nelle regioni ad alto rischio di cui all'allegato A del DM 14 marzo 2018 zone, deve essere garantita la sistematica adozione delle misure di biosicurezza della OM 26 agosto 2006 e s.m.e.i ed in particolare:

- i) corretta attuazione dei protocolli di pulizia e disinfezione;
- ii) divieto di entrata e uscita nelle aziende di personale non autorizzato;
- iii) verifica della corretta movimentazione di veicoli o di persone in entrata e uscita nelle aziende;
- iv) stoccaggio e smaltimento delle carcasse destinate alla distruzione;
- v) stoccaggio e smaltimento della pollina;
- vi) stoccaggio della lettiera vergine che deve essere adeguatamente coperta e protetta da qualsiasi contatto con volatili selvatici;

Comisag Cooperativa Miglioramento Servizi in agricoltura S.c.a.r.l.

Via Brescia n. 134/C - 25018 Montichiari (Bs) - Partita IVA, Codice fiscale e n. iscrizione CCIAA di BS 01943390987 - tel. 030 9650870 - fax.030 9650622 - mail: info@comisag.it

vii) disinfezione delle acque di superficie eventualmente utilizzate per l'abbeverata all'aperto dei volatili e adozione di un protocollo per la verifica interna delle concentrazioni di disinfettante raggiunte;

viii) predisposizione di mezzi e protocolli di disinfezione appropriati agli ingressi e uscite degli stabilimenti e alle entrate/uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività.

2. I servizi veterinari locali effettuano controlli sul livello di applicazione delle misure di biosicurezza anche in funzione della scala di priorità definita sulla base dei seguenti fattori di rischio:

- i) distanza da corpi idrici;
- ii) dato storico (sede di focolaio nelle precedenti epidemie);
- iii) presenza nell'area di aziende faunistico venatorie;
- iv) allevamento multi specie;
- v) eventuale esito di non conformità riscontrata nei controlli precedenti.

Rilevamento precoce dei casi sospetti HPAI negli allevamenti avicoli nazionali

1. Sul territorio nazionale e per tutte le specie avicole qualora in uno stabilimento si verificano le condizioni elencate:

- i. gli operatori e i detentori degli animali devono prontamente segnalare quanto rilevato ad un veterinario ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n.136;
- ii. il veterinario ricevuta la segnalazione informa il veterinario ufficiale ed effettua ulteriori approfondimenti per escludere l'influenza aviaria incluso il campionamento per l'esecuzione di esami presso un laboratorio ufficiale;

2. nel caso in cui l'operatore sospetti invece l'Influenza aviaria sulla base di sintomi clinici o esami post mortem o di laboratorio:

- i) effettua immediatamente la notifica di sospetto ad un veterinario Ufficiale ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 136;
- ii) ricevuta la comunicazione di sospetto di Influenza aviaria il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente effettua immediatamente un sopralluogo presso l'azienda sospetta, verificando accuratamente tutti i parametri produttivi e prelevando campioni per la ricerca del virus costituiti da almeno 20 tamponi tracheali da soggetti morti e/o sintomatici e disvitali;
- iii) nel caso in cui non fosse possibile garantire la predetta numerosità campionaria, il campionamento dovrà essere effettuato su tutti i morti e su tutti i soggetti malati presenti.

3. La registrazione della mortalità in allevamento prevista dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.e. i deve consentire di distinguere il numero di soggetti morti naturalmente da quelli eventualmente soppressi.

Piani di sorveglianza negli uccelli selvatici, in alcune categorie di domestici e nei carnivori

Fermo restando l'attuazione del piano di sorveglianza nazionale che prevede il campionamento di volatili selvatici, è previsto il campionamento di animali domestici (volatili, carnivori, suini) presenti negli allevamenti avicoli dove sono stati confermati focolai di HPAI.

Misure di gestione del rischio di diffusione dell'influenza aviaria nelle zone A e B

La Regione e il Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente verifica e garantisce che negli stabilimenti di pollame presenti nelle zone A e B definite dall'accordo Stato regioni del 25 luglio 2019 rep.125 siano applicate le seguenti misure:

i. l'accasamento dei tacchini da carne nelle zone a rischio B delle regioni Lombardia e Veneto venga effettuato alle seguenti condizioni:

a) programmazione mensile dell'accasamento dei tacchini da carne predisposta da ciascuna filiera, nel rispetto di criteri stabiliti per le aree omogenee definite dalle rispettive Regioni, da comunicarsi alle stesse che provvederanno a trasmettertele ai servizi veterinari delle ASL competenti per il rilascio del nulla osta previo il rispetto dei controlli.

Durata delle misure e disposizioni transitorie

Le norme restano in vigore fino al 31 luglio 2023 e potranno essere prorogate o modificate sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

ROTTAMAZIONE QUATER VERSO LA SCADENZA

Il prossimo 30 giugno scadranno i termini per l'adesione alla rottamazione quater. L'originaria scadenza prevista per il 30 aprile è stata infatti differita a fine giugno dal DI 51/2023, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di pagamento dell'unica soluzione o delle rate da versare.

La definizione si applica ai debiti risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Non rientrano nel beneficio:

- i carichi relativi alle somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, sanzioni e ammende dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea e l'Iva riscossa all'importazione;
- i carichi affidati alle casse ed enti previdenziali di diritto privato che non hanno adottato uno specifico provvedimento a ricomprendere i propri carichi nell'ambito applicativo della misura in parola.

Limitatamente alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la rottamazione si applica agli interessi e alle somme a titolo di aggio. Invece, possono essere rottamati i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa o concorsuali.

La procedura

Il contribuente può manifestare la propria volontà di aderire alla definizione agevolata rendendo, entro il termine del 30 giugno (salvo i casi particolari sopra richiamati), l'apposita dichiarazione in via telematica sul sito dell'Agente della riscossione.

All'atto di compilazione della dichiarazione il contribuente dovrà individuare i carichi che intende rottamare, nonché specificare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento entro il limite massimo di 18 rate.

Entro il 31 ottobre dovrà essere effettuato il pagamento dell'unica o prima rata, mentre le successive avranno scadenza 30 novembre, 28 febbraio, 31 maggio e 31 luglio. La prima e la seconda rata saranno di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute.

La rottamazione quater si applica anche alle precedenti rottamazioni in cui il contribuente è decaduto per tardivi od omessi pagamenti: si possono così estinguere i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 2000 al 2017 e oggetto delle precedenti definizioni agevolate.

LA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA COS'E' IMPORTANTE SAPERE

La gestione del credito e del rapporto con le banche e gli altri intermediari finanziari dei quali le imprese agricole, la conoscenza e l'utilizzo dello strumento Centrale dei Rischi presso la Banca d'Italia costituiscono dunque un elemento di importanza non trascurabile e, comunque, imprescindibile per una corretta gestione finanziaria dell'impresa.

In particolare la Centrale dei Rischi è un sistema informativo interbancario, gestito dalla Banca d'Italia, relativo all'indebitamento della clientela delle banche e degli altri intermediari finanziari (ivi compresi quelli che erogano servizi di locazione finanziaria e leasing) vigilati dalla Banca d'Italia stessa.

Il sistema acquisisce, mensilmente, i dati sulle posizioni debitorie dei clienti dai singoli intermediari e a sua volta fornisce, mensilmente, agli stessi un'informativa utile (c.d. flusso di ritorno personalizzato) relativa a tutto il sistema (dunque a tutti gli intermediari), anche se non esaustiva, per la valutazione del merito creditizio della clientela e, più in generale, per l'analisi e la gestione del rischio del credito.

Ogni banca o intermediario finanziario partecipante è tenuto a comunicare mensilmente la posizione di rischio di ciascun cliente in essere l'ultimo giorno del mese.

Per il sistema delle banche e degli altri intermediari finanziari, la Centrale dei Rischi assume un ruolo fondamentale, soprattutto ai fini della determinazione del rating. Qualora, infatti, i dati contenuti nel flusso di ritorno personalizzato mettessero in evidenza forti utilizzi, con significativi e ripetuti sconfini, la solvibilità dell'impresa risulterebbe sicuramente penalizzata e così il suo merito creditizio.

In realtà ciò che le banche e gli intermediari si propongono di valutare con estrema attenzione attraverso il sistema del rating è la cosiddetta stima delle probabilità di default, cioè della probabilità che l'impresa finanziata si venga a trovare nell'impossibilità di restituire il credito ricevuto.

La stima delle probabilità di default condiziona per le banche sia la quota di capitale che deve essere vincolata, il c.d. Patrimonio di vigilanza, sia il costo del debito (il tasso di interesse) che, di fatto, può essere considerato il premio che compete alla banca per l'assunzione del rischio.

In buona sostanza, dunque, gli esiti della Centrale dei Rischi sono alla base delle operazioni di credito nei confronti di ciascun cliente.

Attraverso i flussi informativi della Centrale dei Rischi le banche sono in condizione di valutare, con riferimento a ciascun fine mese:

- l'ampiezza del credito al quale l'azienda accede nel sistema e la sua struttura per rischiosità (i crediti di firma sono meno rischiosi dei crediti di cassa; i crediti di cassa hanno un rischio crescente con riferimento all'elenco precedentemente indicato: autoliquidanti, a scadenza, a revoca);
- la durata e la struttura temporale del debito in essere;
- l'entità delle garanzie prestate dal cliente anche con riferimento ad altri soggetti coobbligati;
- l'evoluzione mensile degli affidamenti, degli utilizzi e, soprattutto, degli sconfinamenti, cioè il c.d. "andamentale" che riveste grandissima importanza al fine di identificare il merito creditizio dell'impresa.

Non si deve dimenticare, in conclusione, che il sistema bancario sempre più giudica le aziende affidabili dal punto di vista creditizio sulla base di questi parametri oggettivi che si affiancano, con importanza sicuramente

crescente, agli indici elaborati sulla base dei bilanci aziendali e alle valutazioni qualitative raccolte dai funzionari preposti alle istruttorie.

E' opportuno che le aziende ne conoscano la funzione e che maturino la consapevolezza che l'accesso al credito è subordinato alla regolarità riscontrata nella banca dati medesima.

Comisag Scarl

Il Direttore

REDATTO DA:
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri